

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 493

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2006

Istituzione di una zona franca nel comune di Trapani

ONOREVOLI SENATORI. - Le zone franche sono porzioni di territorio nelle quali le imprese che vi operano beneficiano di condizioni di esenzione ed agevolazione dei prelievi fiscali e doganali nello svolgimento delle loro attività. Attraverso gli incentivi ed esenzioni concessi alle imprese stabilite nelle zone franche, si innesca un processo virtuoso idoneo a rilanciare l'intero sistema economico dell'area beneficiata, con positive ricadute sociali: creazione di nuovi posti di lavoro ed aumento del benessere della collettività. L'istituzione di una zona franca costituisce, pertanto, una scelta di politica economica che, pur non comportando investimenti pubblici, garantisce importanti effetti positivi sul sistema economico e sulla collettività.

La straordinaria esperienza della *Louis Vuitton Cup Acts 8 & 9* di selezione dell'*America's Cup* ha messo in evidenza le enormi potenzialità della città di Trapani e del suo porto, quale territorio vocato alla costituzione di una zona franca. Trapani, infatti, città marinara per tradizione, da una parte ha dimostrato la sua capacità di organizzazione e gestione di grandi eventi, nautici e sportivi, dall'altra ha messo in evidenza le sue strutture portuali che si candidano legittimamente a «testa di ponte» nello sviluppo e nella promozione dei traffici e degli scambi commerciali tra Unione europea e Paesi rivieraschi del Mar Mediterraneo.

Tali potenzialità sono state riconosciute anche dal Comitato interministeriale per la programmazione economica che con la delibera 22 marzo 2006, n. 3/06 ha previsto l'istituzione di un Distretto pilota della nautica e del turismo, il cui obiettivo è la valorizzazione del territorio compreso nell'estremo occidente siciliano, corrispondente sul piano amministrativo alla zona di competenza della

provincia di Trapani, al fine di promuovere le attività economiche, dedicate specificamente a nautica e turismo, su questo territorio.

Il disegno di legge intende istituire una zona franca nel territorio trapanese, la cui area verrà in concreto delimitata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta di regione Sicilia ed enti locali.

L'istituzione della zona franca avverrà nel pieno rispetto della normativa comunitaria. Il disegno di legge, infatti, si propone, in linea con quanto previsto dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato che istituisce la Comunità europea in materia di aiuti di Stato, di «favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione» e di «agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

Nel caso del territorio trapanese ricorrono tutti i presupposti affinché la costituzione della zona franca possa essere giustificata alla luce della normativa comunitaria, tanto tenendo conto del grado di sviluppo del territorio, quanto del perseguimento dell'interesse generale, nazionale e comunitario.

Sotto il primo profilo, si rileva, in particolare, che la Sicilia rientra all'interno delle zone classificate dalla Commissione europea nel cosiddetto obiettivo 1, all'interno del quale sono ricomprese le aree caratterizzate da gravi condizioni di depressione economico-sociale (come si desume agevolmente dalla circostanza che il reddito *pro capite* nella provincia di Trapani rappresenta poco meno del 70 per cento di quello nazionale)

e che il tasso di disoccupazione della provincia di Trapani risulta molto alto, specie tra i giovani (risultando di poco inferiore al 30 per cento).

Dal punto di vista del perseguimento dell'interesse generale nazionale e comunitario, si osserva che la realizzazione di una zona franca nel porto di Trapani consentirebbe uno sviluppo degli scambi commerciali all'interno del Mar Mediterraneo promuovendo la cooperazione con i Paesi del Nordafrica. In questa prospettiva, si ricorda che, dal 2006, Tunisia, Marocco, Egitto e Giordania sono associate in una zona di libero scambio, che sarà ampliata, dal 2010 a tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Il consolidamento, attraverso la zona franca, di un importante porto commerciale a poche decine di miglia dalle coste nordafricane costituisce, dunque, uno strumento non soltanto di politica economica, ma anche di politica estera.

Inoltre, il disegno di legge prevede una durata temporale della zona limitata nel tempo (dieci anni) e non stabilisce alcuna condizione di favore nei confronti di imprese o investitori locali.

Da ultimo, merita rilievo la circostanza che Trapani è dotata di infrastrutture aeroportuali e autostradali prossime al porto che consentirebbero un immediato collegamento tra la zona franca ed il territorio circostante, così propagandone gli effetti positivi anche all'esterno di essa.

L'istituzione della zona franca prevede la contestuale creazione di una Società di gestione dell'area (di seguito «SG») partecipata, almeno inizialmente, solo da investitori istituzionali come la regione Sicilia, il comune di Trapani, l'Autorità portuale di Trapani nonché il Ministero dell'economia e delle finanze. Il compito della SG, oltre ad essere di tipo organizzativo, nonché di controllo e verifica dell'attività delle imprese stabilite nella zona franca rispetto alla legge istitutiva e a tutti gli atti ad essa collegati, consiste nella promozione dello sviluppo

della zona, dei servizi e delle strutture atte a tale fine. Inoltre la SG è preposta alla gestione di un Fondo al quale concorreranno, secondo modalità che verranno di seguito spiegate, tutte le imprese stabilite nell'area franca.

Il disegno di legge prevede due tipi di agevolazioni nei confronti delle imprese insediate nella zona franca. Un primo tipo, valido per tutte le imprese, prevede, per le imposte sui redditi e per quelle regionali, l'applicazione di un'unica aliquota pari al 20 per cento di quella ordinaria. Il secondo tipo, un'esenzione dal pagamento dell'imposta sui redditi delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive, è previsto, invece, per le società al cui capitale partecipano, nella misura di almeno il 40 per cento, investitori con sede negli Stati del Nordafrica che si affacciano sul Mediterraneo. Il 50 per cento dei risparmi d'imposta realizzati in virtù delle sopradette agevolazioni ed esenzioni deve essere versato dalle imprese beneficiarie nel fondo gestito dalla SG, la quale in tal modo finanzia i progetti di investimento delle infrastrutture funzionali allo sviluppo della zona franca. Pertanto, nel momento in cui questa diventerà pienamente operativa, sarà completamente autosufficiente e non necessiterà di alcun tipo di finanziamento pubblico.

Infine, le materie prime, le merci ed i macchinari in transito, ovvero consumati nella zona franca, saranno esenti da diritti doganali o di confine.

In conclusione, la costituzione della zona franca nel porto di Trapani alle condizioni delineate dal disegno di legge rappresenta un'occasione unica per la rivitalizzazione economica di un territorio che, abbandonando lo stato di arretratezza economica nel quale attualmente versa, potrebbe fare da traino all'economia siciliana, nel quadro delle nuove sfide che si profilano nel commercio e nelle relazioni internazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della zona franca)

1. Ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale, e del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, in materia di applicazione del codice doganale, è autorizzata la costituzione di una zona franca nell'area portuale, ed in talune zone ad essa limitrofe, del comune di Trapani.

2. La zona franca di cui al comma 1 è istituita al fine di favorire le attività portuali, nautiche e turistiche, di sostenere e incoraggiare lo sviluppo dell'occupazione, nonché di favorire l'interscambio economico con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo.

3. La delimitazione dell'ambito della zona franca di cui al comma 1 è stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del commercio internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione Sicilia e di concerto con il comune di Trapani e con l'Autorità portuale di Trapani.

4. La zona franca di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni a far data dal giorno della sua costituzione.

Art. 2.

(Regime fiscale)

1. Le società e le imprese individuali, insediate e stabilite nella zona franca di cui al-

l'articolo 1 e che realizzano nuove iniziative produttive nel territorio di tale zona attuando gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono soggette alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive con un'aliquota pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria.

2. Le società di cui al comma 1, al cui capitale partecipano, con quote di capitale non inferiore al 40 per cento, soci aventi sede nei Paesi rivieraschi del Nordafrica sono esentate dal pagamento dell'imposta sui redditi delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Le agevolazioni ed esenzioni di cui ai commi 1 e 2 competono a condizione che i risparmi d'imposta realizzati dalle imprese beneficiarie siano versati nella misura del cinquanta per cento in un apposito fondo gestito dalla società di cui all'articolo 3.

4. Le materie prime, le merci, i materiali ed i macchinari in transito ovvero consumati o impiegati nella zona franca ai fini produttivi anche per l'attivazione, l'ammodernamento e la ristrutturazione di impianti industriali, nonché i prodotti finiti commercializzati dalla zona franca di cui all'articolo 1, sono esenti da diritti doganali o di confine.

Art. 3.

(Società di gestione)

1. La regione Sicilia, il comune di Trapani, l'Autorità portuale di Trapani ed il Ministero dell'economia e delle finanze costituiscono in quote paritarie una società per azioni cui sono demandati i compiti di indirizzo, di governo e di controllo della zona franca di cui all'articolo 1. Trascorsi cinque anni dalla costituzione della società, è consentita la modifica della composizione delle quote e l'ingresso dei privati nel capitale sociale.

2. La società di cui al comma 1 ha il compito di promuovere concretamente lo svi-

luppo della zona, le strutture e i servizi ad essa funzionali. Essa altresì gestisce il fondo di cui all'articolo 2, comma 2, con l'obiettivo di finanziare i progetti di investimento in infrastrutture e servizi funzionali all'attività della zona franca, ritenuti congrui dalla società.

3. La società di cui al comma 1 stabilirà le norme concernenti la propria organizzazione e i procedimenti per la collaborazione con le Amministrazioni statali e gli Enti locali che potranno delegarle l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 4.

(Distretto pilota della nautica e del turismo)

1. LE IMPRESE CHE FANNO PARTE DEL DISTRETTO PILOTA DELLA NAUTICA E DEL TURISMO, ISTITUITO AI SENSI DELLA DELIBERA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 22 MARZO 2006, N. 3/06, CHE OPERANO ALL'INTERNO DELLA ZONA FRANCA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, SONO DESTINATARIE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 366 A 372, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 E BENEFICIANO DELLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE LEGGE.

